

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI** e **SPIGAROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1964

Norme relative al comando di insegnanti di ruolo delle scuole statali in istituti pareggiati

ONOREVOLI SENATORI. — È necessario, innanzi tutto, chiarire la fondamentale differenza che passa tra scuole « pareggiate » e scuole « riconosciute », dette anche, queste ultime, con termine improprio, « scuole parificate ». Purtroppo la confusione, sebbene grossolana, è molto frequente persino tra gli uomini di scuola.

Mentre l'istituto del « pareggiamento » risale alla legge Casati, del 13 novembre 1859, n. 3275, ed è attualmente regolato dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, dal regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084 e dalla legge 18 gennaio 1942, n. 86, l'istituto della « parificazione » o « riconoscimento legale degli studi » risale, nella sua forma più embrionale, al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, ma venne esteso e regolamentato con vari provvedimenti successivi, soprattutto col regio decreto 25 aprile 1929, n. 647, abrogato con regio decreto 26 giugno 1930, n. 966, ripristinato col regio decreto 22 ottobre 1931, n. 1410, eccetera.

La sostanziale differenza tra i due istituti consiste in questo: le scuole pareggiate sono in tutto uguali alle corrispondenti scuole statali, il loro personale insegnante dipende disciplinarmente e didatticamente dal Ministero della pubblica istruzione ed esse si

distinguono dalle scuole statali solo per il fatto di essere gestite e finanziate da altri Enti (Comuni o Enti morali); invece le così dette « scuole parificate » o, per dir meglio « riconosciute » hanno in comune colle corrispondenti scuole statali solo l'ordinamento degli studi (orari e programmi), ma il loro personale dipende esclusivamente dal gestore, che può essere anche un privato. È chiaro perciò che le scuole riconosciute sono veramente e integralmente « private », mentre le scuole pareggiate hanno una figura semipubblica; esse e il loro personale insegnante, essendo soggetti agli stessi concorsi, agli stessi controlli, alla stessa disciplina, e spesso a una selezione anche più rigorosa offrono le stesse garanzie e la stessa validità delle migliori scuole statali. Dice l'articolo 21 del regio decreto 6 giugno 1925 che « non può insegnare nè come titolare nè come supplente in un istituto medio pareggiato chi non sia munito degli stessi titoli che si richiedono per lo stesso insegnamento nel corrispondente istituto statale ». Perciò le scuole pareggiate debbono scegliere il loro personale di ruolo o fra i titolari di corrispondenti cattedre di scuole statali, o fra i vincitori di un analogo concorso a cattedre statali, o infine tra i vincitori di concorsi

interni (praticamente rari perchè costosi) banditi con gli stessi programmi e con modalità analoghe a quelle dei concorsi a cattedre statali.

Il periodo di prova è di due anni, e per ottenere la promozione a ordinario (cioè la stabilità) ogni insegnante deve superare con esito favorevole almeno due ispezioni, disposte dal Provveditore agli studi. Lo stato giuridico è quello degli insegnanti delle scuole statali: ed è questa una fondamentale garanzia di indipendenza da eventuali pressioni che venissero da parte dell'Ente gestore, il quale non può licenziare un professore di sua iniziativa, ma solo su parere del Ministro, in seguito all'esito sfavorevole di ben due ispezioni ministeriali.

Questa parità di doveri implica anche una parità di diritti: e infatti il professore che passi dai ruoli di una scuola pareggiata a quelli della scuola statale, conserva il grado, l'anzianità e lo stipendio già conseguiti, come se avesse sempre prestato servizio in una scuola statale. D'altra parte i titoli di studio rilasciati da una scuola pareggiata hanno lo stesso valore dei titoli di studio rilasciati da una corrispondente scuola statale, senza alcuna eccezione o limitazione.

Difficoltà di vita delle Scuole pareggiate e loro utilità pubblica

Purtroppo questi nobili istituti tendono a sparire, soverchiati dalla marea delle scuole « riconosciute » (o « parificate » che dir si voglia), che non sono soggette agli stessi pesanti oneri. Alcuni hanno rinunciato al pareggiamento, declassandosi al livello degli istituti « riconosciuti », la maggior parte ha chiesto e ottenuto di essere trasformata in istituti statali (con evidente aggravio del bilancio della P. I.). In Emilia, per esempio, dei numerosi istituti pareggiati esistenti sino a qualche anno fa, pare che uno solo sopravviva, quello del nobile Collegio S. Carlo, fondato nel 1626 e pareggiato giusto cento anni or sono, con decreto ministeriale 18 marzo 1862.

In tutta Italia, al 30 settembre 1960, si contavano ormai solo 79 scuole pareggiate

(riunite in 48 complessi scolastici), contro 2.505 scuole legalmente riconosciute. Gli alunni erano 10.095 contro 267.573.

È un peccato, perchè queste scuole, che non possono essere tenute da privati, che non possono avere scopi di lucro, che vantano una effettiva parità con le scuole statali e che lo Stato controlla pienamente sia per mezzo dei Provveditorati sia attraverso l'Ispettorato, compiono una indubbia funzione di pubblica utilità e alleviano il bilancio della P. I. di un onere valutabile, nel suo complesso, a molte centinaia di milioni. Ma gli oneri crescenti, soprattutto per il personale, che avendo gli stessi requisiti di quello statale evidentemente non può essere pagato di meno, se no se ne andrebbe, e la difficoltà di reperire entrate sufficienti (non tanto per i Comuni, quanto per gli altri Enti e Fondazioni, i cui redditi patrimoniali sempre meno bastano a sopperire al bisogno), fanno sì che quasi tutte si trovino in gravi difficoltà.

Proposta di intervento statale

Lo Stato (che pure interviene a sostenere aziende industriali di vario genere, attraverso l'I.R.I., perchè le considera di pubblica utilità), ha tutto l'interesse a intervenire in qualche modo a sostegno delle poche scuole pareggiate esistenti; anzi, deve promuovere lo sviluppo e la diffusione, perchè esse, pur offrendo tutte le garanzie delle scuole statali, rappresentano una forma attiva di educazione e di istruzione sul piano di parità della scuola di Stato.

Perciò, scartata l'idea di sovvenzioni, o premi, o borse o consimili discutibili aiuti finanziari, si propone che sia data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di sostenere e incoraggiare il buon funzionamento delle scuole e istituti pareggiati nella forma più semplice e più ovvia, che oltre tutto rappresenta per lo Stato un ancor maggiore controllo e una assoluta garanzia di indipendenza e serietà: cioè inviando personale insegnante delle scuole statali, qualora gli Enti gestori ne facciano richiesta, a coprire cattedre dello stesso tipo nelle corrispondenti scuole pareggiate.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà, a richiesta, di comandare insegnanti di ruolo delle scuole statali di qualsiasi ordine e grado a coprire cattedre dello stesso tipo nelle corrispondenti scuole o istituti pareggiati.

La richiesta, nominativa, deve essere avanzata dall'Amministrazione dell'Ente gestore della scuola o istituto pareggiato e corredata dal consenso scritto dell'insegnante o degli insegnanti di cui si chiede il comando.

Analoga facoltà compete ai Provveditori agli studi per il comando di personale insegnante incaricato.

Il comando viene disposto a tempo indeterminato.

Gli insegnanti comandati dal Ministro continuano la loro carriera nei ruoli statali e conservano il diritto di chiedere il trasferimento a scuole statali della stessa o dell'altra sede.